



# COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

---

Copia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **58**      Data: **23/12/2019**

**OGGETTO:** RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2018 - ART. 20 D.LGS. 175/2016.

---

Il giorno 23/12/2019 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
D.SSA URSULA VALMORI	S	ROBERTO LEONI	S
SAURO BARUFFI	S	MARCO MENGHETTI	S
ADINA VIORICA BURA	S	FRANCESCO MILANESI	S
GABRIELE CONTI	N/G	ROBERTO FREDDI	S
ALESSANDRO GIOVANNETTI	N		
GIUSEPPE GORI	S		
FRANCESCA BRESCIANI	S	<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>9</b>

Assiste **DOTT. GIORGIO CIGNA - SEGRETARIO COMUNALE.**

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **Ursula Valmori** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:

GIUSEPPE GORI - FRANCESCA BRESCIANI - FRANCESCO MILANESI

**Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.**

---

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2018 – ART. 20 D.LGS. 175/2016.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

RILEVATO che in applicazione dell'art. 20 T.U.S.P., le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione sono adottati ove ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.;

DATO ATTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art.4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

RILEVATO altresì che il comma 12 dell'art. 26 del T.U.S.P. dispone quanto segue:

*“Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”.*

TENUTO CONTO che:

- con deliberazione consiliare n. 28 del 25.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e il relativo piano di razionalizzazione;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 17.12.2018 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune Premilcuore alla data del 31 dicembre 2017, come disposto dall'art. 20 D.Lgs.175/2016;
- ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

RITENUTO necessario, in attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, approvare:

- la verifica annuale delle “Partecipazioni Societarie del Comune di Premilcuore” allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2018;
- le schede relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016, allegato B) parte integrante e sostanziale al presente atto, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

PRECISATO che il documento allegato A), comprendente schede di dettaglio per ogni società partecipata direttamente ed indirettamente dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, contiene:

- i dati per l'analisi della partecipazione, le verifiche richieste ai fini della revisione periodica art.20 del D.Lgs 175/2016 e le eventuali azioni di razionalizzazione definite con specifica indicazione delle modalità e tempi di attuazione;
- la relazione sui risultati conseguiti a seguito dell'attuazione delle ricognizioni precedenti (art.24 e art. 20 TUSP);

Dato atto che l'Ente alla data del 31/12/2018 detiene le seguenti partecipazioni:

1) società partecipate direttamente

Società partecipate	%
AMR S.R.L. cons.	0,02000
Hera S.p.A.	0,01297
Lepida S.c.p.A.	0,00150
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.	0,37230
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.	0,00750

2) società partecipate da Livia tellus Romagna Holding S.p.A. (partecipazioni indirette):

<i>Società tramite</i>	<i>% LTRH</i>
ALEA Ambiente S.p.A.	100
Fiera di Forlì S.p.A.	31,198
Forlifarma S.p.A.	100
FMI S.r.L.	100
Hera S.p.A.	1,20559
Romagna Acque S.p.A.	16,068
SAPIR S.p.A.	0,1754
Start Romagna S.p.A.	17,4487
Techne Soc. Cons. a r.l.	50
Unica Reti S.p.A.	51,4256

Di altre società partecipate indirettamente

	<i>società tramite</i>	<i>% società tramite</i>
Plurima S.p.A.	Romagna Acque società delle fonti spa	32,28
Romagna Acque società delle fonti S.p.A	Unica Reti S.p.A	0,003637
Hera S.p.A.	Unica Reti S.p.A.	0,00001846

DATO ATTO altresì dei risultati conseguiti con l'attuazione del precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 c.4 del T.U.S.P. come indicato nell'allegato A) si rileva quanto segue:

- è stato completato il percorso di dismissione di ATR soc. cons. a r.l con il deposito in data 15/12/2017 al registro Imprese dell'atto di scissione con effetti dal 1 gennaio 2018, pertanto da tale data è cessata la partecipazione del Comune di Premilcuore;
- per Fiera di Forlì è in corso di attuazione il piano di ristrutturazione aziendale. E' stato attuato lo scorporo patrimoniale come previsto con conseguente contenimento degli oneri di ammortamento;
- con atto del Notaio in data 10.12.2018 è stata perfezionata la fusione per incorporazione di Forlì Città Solare in Forlì Mobilità Integrata che, a seguito della fusione, ha assunto la denominazione di FMI S.r.l. con effetti dal 1.1.2019;
- per Plurima S.p.A. è stata predisposta una modifica statutaria in approvazione nell'assemblea dei soci di dicembre 2019 che prevede l'azzeramento dei compensi agli amministratori in attuazione al contenimento dei costi previsto;

VERIFICATO che, a seguito di analisi complessiva delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, sussistono le motivazioni per procedere con gli interventi di razionalizzazione da attuare secondo le modalità e tempi definiti nel piano allegato, per le seguenti società :

- Fiera di Forlì spa che presenta un risultato di esercizio negativo relativo agli ultimi 5 anni, si conferma il mantenimento della partecipazione con l'attuazione di misure di contenimento dei costi di funzionamento tramite l'aggiornamento del piano di ristrutturazione aziendale pluriennale che consenta il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e tenga conto delle nuove prospettive di collaborazione con il gruppo di Fiera di Rimini approvate nell'assemblea dei soci del 31.10.2019;

VERIFICATO altresì il mantenimento delle seguenti partecipazioni senza interventi di razionalizzazione per le ragioni espresse nei documenti allegati:

- Alea Ambiente SpA
- AMR Srl cons.
- FMI srl
- Forlifarma SpA
- Hera SpA
- Lepida Scpa
- Livia Tellus Romagna Holding SpA
- Romagna Acque SpA
- Sapir SpA
- Start Romagna SpA
- Techne Soc.Cons.p.a.
- Unica Reti SpA
- Plurima SpA

RICHIAMATO il precedente piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P. (deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 17.12.2018), provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.20 comma 4 del T.U.S.P.;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione consiliare n. 11 del 07/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione della giunta comunale n. 21 del 07/03/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto "ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 – ASSEGNAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI, PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE";

RITENUTO necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato alla Giunta Comunale, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente;

ACQUISITI i **pareri favorevoli** in ordine alla **regolarità tecnica e contabile** espressi dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario ai sensi art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, Allegato C);

**CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 9  
Voti Favorevoli n. 9 Astenuti n. 0 Contrari n. 0 ;**

## DELIBERA

1 - di approvare la verifica annuale delle “Partecipazioni Societarie del Comune di Premilcuore” allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 e la relazione sull'attuazione del piano precedente ai sensi dell'art.20 c.4 T.U.S.P.;

2 - di approvare le schede relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016, allegato B) parte integrante e sostanziale al presente atto, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

3 - di dare atto che, per le ragioni espresse nei documenti allegati, le società partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune e non necessitano di interventi di razionalizzazione sono le seguenti:

- Alea Ambiente SpA
- **AMR Srl cons.**
- FMI srl
- Forlifarma SpA
- **Hera SpA**
- **Lepida Scpa**
- **Livia Tellus Romagna Holding SpA**
- **Romagna Acque SpA**
- Sapir SpA
- Start Romagna SpA
- Techne Soc.Cons.p.a.
- Unica Reti SpA
- Plurima SpA

4 - di individuare specificatamente la seguente partecipazione da razionalizzare per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati nella scheda della razionalizzazione periodica:

- Fiera di Forli S.p.A.

5 - di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

6 - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

7 - che i provvedimenti di cui alla presente deliberazione siano comunicati ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

8 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

INOLTRE, attesa l'urgenza, al fine di dare corso ai successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:  
*“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”*;

**CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 9  
Voti Favorevoli n. 9 Astenuti n. 0 Contrari n. 0 ;**

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:  
Il Presidente  
F.to D.SSA URSULA VALMORI

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Prot. 423**

- Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On Line del Comune ([www.comune.premilcuore.fc.it](http://www.comune.premilcuore.fc.it)) per quindici giorni consecutivi a far data dal 29.01.2020 .

Lì, 29.01.2020

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to D.ssa Ursula Valmori

---

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 29.01.2020

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
(D.ssa Ursula Valmori)

---

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) .
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ , dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, (ai sensi dell'art. 134, comma 3, del (D. Lgs. n. 267/2000) .

Lì, 29.01.2020

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to D.ssa Ursula Valmori